REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 10 maggio 2011 n.76

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 86, comma 2, della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.22 adottata nella seduta del 29 marzo 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Art. 1

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 86, comma secondo della Legge 22 dicembre 2010 n.194, disciplina il procedimento per la cessione a privati di diritti reali su fabbricati e terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera, rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 79 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, che non rivestano carattere di pubblico interesse, generale o collettivo, allo scopo di finanziare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche.

Art. 2

1. Il piano di investimento di cui all'articolo 86 della Legge n.194/2010 prevede, in relazione a specifiche opere pubbliche ivi indicate, la possibilità di finanziarne in tutto o in parte la realizzazione mediante la cessione di diritti reali su fabbricati con relative aree pertinenziali e su terreni di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

Art. 3

1. Il piano di investimento è corredato da un elenco dei fabbricati e relative aree pertinenziali di proprietà dell'Ecc.ma Camera che non rivestano alcun interesse pubblico, storico, archeologico ed artistico e che non siano strategici per il raggiungimento di finalità generali della collettività. L'elenco contiene, in relazione a ciascun fabbricato e relativa area pertinenziale, una dettagliata

descrizione dell'ubicazione, delle caratteristiche e dello stato di conservazione dello stesso nonché della destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste il fabbricato medesimo.
2. Il piano di investimento è, inoltre, corredato dal documento di programmazione delle alienazioni dei terreni di proprietà pubblica previsto dall'articolo 2, comma terzo della Legge 21 gennaio 2004 n.6. Tale documento individua, in particolare, i relitti di terreno di proprietà dell'Ecc.ma Camera che non abbiano interesse pubblico, idoneità edificatoria, non siano strategici per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche e la cui alienazione non arrechi pregiudizio al patrimonio dello Stato.
3. I diritti reali sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti in favore di privati nelle forme di cui ai successivi articoli.

Art. 4

1. L'elenco ed il documento di programmazione di cui all'articolo 3 sono approvati dal Congresso di Stato sulla base dell'istruttoria compiuta da una Commissione tecnico-amministrativa nominata dal Congresso di Stato medesimo.
2. Il Congresso di Stato sottopone gli elenchi al Consiglio Grande e Generale che li approva con la maggioranza semplice.

Art. 5

1. Qualora il Congresso di Stato intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, il bando o la lettera di invito alla gara di appalto per la realizzazione della specifica opera pubblica prevede, tra l'altro, che:
a) il corrispettivo della prestazione eseguita dall'appaltatore sia costituito, in tutto o in parte, dalla cessione di diritti reali su uno o più beni dell'Ecc.ma Camera indicati nell'elenco e nel documento di programmazione di cui all'articolo 3;
b) l'aggiudicazione avvenga condizionatamente all'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale alla cessione del diritto reale sull'immobile o sugli immobili indicato/i nel bando o nella lettera di invito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7.
2. Nel caso di cui al comma 1, il bando o la lettera di invito è corredato da perizia di stima dei diritti reali sul bene o sui beni di proprietà dell'Ecc.ma Camera oggetto di cessione, redatta congiuntamente dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Catasto, dal Dirigente dell'Ufficio Progettazione e dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica in conformità ai valori di mercato. Il valore stimato dai competenti uffici pubblici rappresenta il valore minimo che l'appaltatore può attribuire al diritto reale sull'immobile o sugli immobili oggetto di cessione in sede di presentazione dell'offerta.
3. L'offerta delle imprese partecipanti alla gara di appalto, oltre alla documentazione stabilita dal Decreto 29 gennaio 2000 n.10 e successive modificazioni nonché dal bando o dalla lettera di invito, è corredata da:
a) valutazione, effettuata dalle imprese partecipanti, del valore del diritto reale sul bene o sui beni immobili dell'Ecc.ma Camera oggetto di cessione, quantificato nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
b) dichiarazione mediante la quale l'impresa partecipante accetti espressamente di essere remunerata, in tutto o in parte, mediante la cessione in suo favore del diritto reale sull'immobile o sugli immobili dell'Ecc.ma Camera individuato/i dal bando o dalla lettera di invito in ragione del valore che l'impresa medesima riterrà di attribuire al diritto reale sull'immobile o sugli immobili medesimo/i ai sensi della precedente lettera a).

Art. 6

1. L'aggiudicazione dell'appalto avviene in favore dell'impresa che formuli l'offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri di valutazione e la rispettiva incidenza sono adeguatamente pubblicizzati nel bando o nella lettera di invito.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è, in particolare, determinata ponderando il corrispettivo richiesto dall'impresa per l'esecuzione della prestazione oggetto di appalto con la valutazione del diritto reale sull'immobile o sugli immobili oggetto di cessione effettuata dall'impresa medesima.
3. Fatti salvi gli ulteriori criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara, risulta aggiudicataria dell'appalto l'impresa la cui offerta comporti complessivamente un minor esborso pecuniario a carico dell'Ente appaltante.

Art. 7

1. La cessione del diritto reale sull'immobile o sugli immobili dell'Ecc.ma Camera in favore dell'impresa aggiudicataria è autorizzata dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza richiesta dalle vigenti norme.
2. Al diritto reale sull'immobile o sugli immobili oggetto di cessione è attribuito il valore stabilito dall'impresa aggiudicataria in sede di gara d'appalto.
3. La votazione relativa all'alienazione di cui al comma 1 è effettuata con voto palese.

Art. 8

1. In ordine alle procedure di gara, si osservano, per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli, le norme di cui alla Legge 17 settembre 1999 n.96 ed al Decreto n.10/2000 e successive modificazioni in quanto compatibili.

Art. 9

1. I diritti reali sugli immobili indicati nell'elenco e nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, possono essere, altresì, ceduti nell'ambito delle procedure di concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto nei casi di cui all'articolo 14, commi secondo, terzo e quarto del Decreto n.10/2000 e successive modificazioni.

Art. 10

1. Il piano di investimento, l'elenco ed il documento di cui all'articolo 3 sono redatti tenendo conto dell'esigenza di garantire un'efficace programmazione pluriennale delle opere ed infrastrutture pubbliche da realizzare.
2. I documenti di programmazione richiamati al comma 1 possono essere aggiornati annualmente secondo le disponibilità del bilancio dello Stato nonché sulla base di un costante monitoraggio delle esigenze e priorità nel settore degli investimenti pubblici.

Art. 11

1. I diritti reali sui beni individuati nell'elenco e nel documento di programmazione di cui all'articolo 3 possono, inoltre, essere oggetto di alienazioni volte a consentire all'Ecc.ma Camera di

acquisire o realizzare fabbricati da adibirsi a pubblico utilizzo oppure a sedi amministrative ed istituzionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili con negozi giuridici aventi ad oggetto fabbricati, le norme di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.6.

Art. 12

1. Con Regolamento del Congresso di Stato assunto a mente dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, potranno essere stabilite disposizioni esecutive di quelle contenute nel presente decreto delegato.
2. I competenti Uffici della Pubblica Amministrazione hanno facoltà di emettere circolari applicative delle diposizioni contenute nel presente decreto delegato e nell'eventuale regolamento di cui al comma 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta